

TI_GERICHTE 12.2006.164 vom 26. Juni 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.164

FR: TI_GERICHTE 12.2006.164 du 26 juin 2008

IT: TI_GERICHTE 12.2006.164 del 26 giugno 2008

Regeste

Lavoro - licenziamento immediato

Erwägungen

E. 2

L'art. 337 CO, cui l'art. 49 CCL (doc. D) rimanda espressamente, dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il licenziamento con effetto immediato è un provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo (DTF 130 III 28 consid. 4.1, 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a). Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 351 consid. 2.1). Il giudice valuta secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e dell'equità (DTF 127 III 313 consid. 3). Il datore di lavoro che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti per il licenziamento in tronco, deve in ogni caso recare la prova (Brunner/Bühler/Wäber/ Bruchez , Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, ad art. 337, pag. 263 n. 13; per tante: II CCA 7 settembre 2007 inc. n. 12.2007.85).

E. 3

L'appellante ritiene che le prove da lei versate agli atti dimostravano in modo chiaro l'estensione della navigazione in internet in siti problematici da parte dell'attore, per cui a torto il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento in tronco per assenza di sufficienti prove sulla questione. A ragione. Il fatto che il perito, nel corso del suo lavoro, sia stato confrontato con tutta una serie di carenze probatorie imputabili alla convenuta, segnatamente la perdita di dati informatici essenziali, la non ricostruibilità delle prove e dei metodi impiegati, l'imperizia nel tentativo di rigenerazione dei files del disco fisso cancellati, la mancanza degli originali dei supporti di backup e della procedura stessa di backup, l'assenza dei log di Websense per i mesi cruciali di giugno, luglio e agosto 2001 (perizia pag. 21 e 43, delucidazione peritale pag. 36; cfr. pure la cronistoria esposta a pag. 11 segg. della perizia), non può in effetti comportare di per sé il riconoscimento del carattere ingiustificato del licenziamento dell'attore. Lo stesso perito, pur avendo evidenziato come tali circostanze avessero contribuito a complicare il suo lavoro (delucidazione peritale pag. 36), è stato comunque in grado, sulla base dei dati log del Proxy Arianna (riassunto perizia pag. 3), di trarre le sue conclusioni tecniche, anche se non

sempre in modo perentorio, i dati in questione non riportando la tipologia o la categoria dei siti frequentati che hanno dovuto essere, e sono stati, esaminati singolarmente (delucidazione peritale pag. 36). Se ne conclude che le carenze probatorie evidenziate dal Pretore, pur importanti - ciò che andrà considerato al momento della ripartizione tra le parti delle spese peritali (cfr. sotto consid. 6) - non erano e non sono state insuperabili. D'altro canto, non avendo l'attore mai preteso negli allegati preliminari l'inconcludenza e l'inattendibilità delle prove versate agli atti dalla convenuta, nulla permette di ritenere che le conclusioni cui era giunto il perito, ancorché - come detto - non sempre perentorie, fossero prive di forza probatoria.

E. 4

Escluso così che il licenziamento dell'attore dovesse essere considerato ingiustificato già per presunte carenze probatorie nell'accertamento dei fatti rilevanti, occorre esaminare se, come preteso dalla convenuta, sia vero che il dipendente, dopo essere stato formalmente richiamato, si sia ripetutamente, lungamente e prevalentemente connesso, tra i mesi di maggio e luglio 2001, dal suo accesso internet aziendale e in tempo di lavoro, con siti a sfondo erotico e/o pornografico, rispettivamente se un tale comportamento giustificasse il provvedimento adottato.

E. 4.1

La dottrina e la giurisprudenza hanno avuto modo solo in pochi casi di pronunciarsi in merito alle possibili conseguenze di un utilizzo abusivo di internet sul posto di lavoro da parte di un lavoratore. Per la dottrina, l'utilizzo abusivo a scopi privati di un accesso ad internet rientra in linea di principio nella categoria delle manchevolezze minori, che come tali possono giustificare un licenziamento in tronco del lavoratore solo in caso di recidiva, dopo un formale avvertimento (Holenstein, *Die Benutzung des Internetzuganges im Arbeitsverhältnis*, in: ArbR 2003 p. 96). Nel caso in cui internet è però utilizzato dal lavoratore per accedere a siti pornografici o razzisti, occorre differenziare se si tratta di uso personale rispettivamente se quei dati non sono stati resi accessibili a colleghi o a terze persone, ritenuto che solo in tali evenienze un licenziamento in tronco non può di regola prescindere da un preventivo avvertimento, a meno che il datore di lavoro costituisca un "Tendenzbetrieb" e il lavoratore ne abbia in tal modo violato in maniera rilevante gli interessi o non risulti così più idoneo a svolgere l'attività per cui era stato assunto (Holenstein, *op. cit.*, p. 97). Quanto alla giurisprudenza, il Tribunale del lavoro di Zurigo ha ritenuto che la visione da parte del dipendente di siti pornografici durante 49.75 ore in 24 giorni lavorativi dovrebbe poter giustificare un licenziamento immediato senza preavviso (ZR 2002 n. 75). Il Tribunale federale si è finora espresso in modo più cauto, stabilendo da una parte che un utilizzo privato di internet al posto di lavoro e durante gli orari di lavoro non giustifica il licenziamento in tronco senza preventivo ammonimento qualora detto utilizzo, sia pure in siti pornografici, sia limitato ad alcune poche occasioni (sentenza del 25 giugno 2003 4C.349/2002), e dall'altro che una consultazione assidua a scopi privati di siti internet a carattere sessuale o meno può costituire un motivo di licenziamento in tronco (sentenza del 21 ottobre 2003 4C.173/2003, nell'occasione non è però stato precisato se il provvedimento presupponesse un preventivo ammonimento).

E. 4.2

In concreto, dagli atti risulta che nel marzo 2000 la convenuta aveva aderito alla richiesta di accesso generico a internet formulata dall'attore (doc. 8). Nell'occasione l'attore,

dichiarando di aver preso atto del documento “direttive sull'utilizzazione dei mezzi informatici dell'Azienda” (doc. 7) e di averne accettato le condizioni, riconosceva che i mezzi messi a disposizione di un collaboratore, tra i quali quelli informatici ed in particolare l'accesso ad internet, gli erano affidati per permettergli di adempiere alla sua attività professionale ed agli incarichi definiti nel suo mansionario, che questi mezzi dovevano essere utilizzati unicamente per uso professionale, e che eccezionalmente e per tener conto dei bisogni dei collaboratori era tollerato un uso non professionale e non lucrativo a condizione che: (a) non danneggiasse gli interessi della convenuta (tra cui la sua immagine pubblica); (b) non nuocesse al lavoro del collaboratore e del suo entourage (ritenuto che erano considerati contrari agli obblighi professionali del collaboratore i lavori personali effettuati durante le ore d'ufficio o quelli che lo disturbavano, portandolo ad interrompere frequentemente le sue attività professionali, oppure qualsiasi attività professionale che entrasse in conflitto con gli interessi della convenuta); (c) non causasse costi all'Azienda; (d) restasse sottoposto a verifiche da parte dell'Azienda; (e) rispettasse l'ordinamento giuridico (e in particolare non violasse l'art. 197 CP [pornografia] e l'art. 261bis CP [odio razziale]). Il 30 dicembre 2000, dando seguito alla richiesta di 2 giorni prima dell'attore (e di un altro dipendente) di autorizzarli a visitare siti internet di qualsiasi categoria, senza i limiti posti dal programma di filtraggio Websense, motivata dall'intenzione di iniziare, in un prossimo futuro, il sabato mattina, una rubrica di recensioni internettare, gli organi della convenuta hanno poi concesso l'autorizzazione richiesta, subordinandola a

E. 4.3

L'appellante ritiene che, alla luce di quanto è poi risultato, la richiesta dell'attore di autorizzarlo a navigare liberamente in internet fosse in realtà pretestuosa e che egli in ogni caso avesse abusato della fiducia che era stata riposta in lui al momento della concessione dell'autorizzazione, ciò che sarebbe dimostrato dal fatto che non aveva mostrato le schede di recensioni internettare che avrebbe dovuto elaborare, non aveva in vista, tanto meno in un futuro prossimo, alcun programma radiofonico o televisivo con tali contenuti, ed aveva visitato sempre i soliti siti pornografici, per altro chiaramente inidonei ad essere oggetto di programmi radiofonici o televisivi, non disdegnando nemmeno quelli illegali di pornografia dura, tanto più che la posizione della convenuta quale “Tendenzbetrieb” esigeva da lui un accresciuto dovere di fedeltà. La censura è infondata. Nulla agli atti permette innanzitutto di ritenere che la richiesta di autorizzazione a navigare liberamente in internet fosse stata avanzata dall'attore pretestuosamente, al solo scopo di visionare senza limiti, e per puro piacere personale, siti erotici o pornografici. L'istruttoria ha al contrario permesso di accertare che la richiesta era motivata dalla seria e concreta intenzione professionale dell'attore, comunicata agli organi della convenuta (doc. U), di iniziare, in un immediato futuro, una rubrica di recensioni internettare. Che l'intenzione espressa a quel momento, riferita anche all'eventuale realizzazione di un programma televisivo sul tema, fosse effettiva e non un semplice pretesto, è stato confermato da M_____, che ha riferito di aver preparato con l'attore, nella primavera del 2001, il progetto per il programma radiofonico “_____”, che doveva sostituire il programma del sabato mattina “_____”, e la cui idea di fondo era quella di raccontare, con l'aiuto di un ospite, gli esiti di navigazioni anche casuali su internet ed in particolare di parlare delle esagerazioni di internet, sia ad esempio dal punto di vista della pornografia, del razzismo e della possibilità concessa da questo veicolo a varie associazioni di divulgare le loro idee (verbale 17 marzo 2003 pag. 3 seg.). Anche G_____ ha riferito che nell'anno 2001 lui e l'attore avevano in mente di fare un programma satirico settimanale

televisivo (“_____”) il cui titolo di lavoro era “_____” e che avrebbe dovuto occuparsi di tutto ciò che poteva far ridere rispettivamente poteva essere strano e che si sarebbe sicuramente occupato anche di internet ed in particolare di siti scabrosi (verbale 17 marzo 2003 pag. 1 seg.). A conferma della serietà e della concretezza dell'intenzione esposta, si osserva che entrambi questi progetti, i quali presupponevano che l'attore da un punto di vista operativo cominciasse da subito a documentarsi e prepararsi (deposizione di M_____ del 17 marzo 2003 verbali pag. 4), erano poi stati effettivamente presentati alla convenuta nella primavera 2001 (deposizioni di M_____, di G_____ e A_____ del 17 marzo 2003; cfr. doc. 9), senza per altro che la stessa avesse dato alcun riscontro, né positivo né negativo, in merito alla possibilità di produzione di quei progetti (deposizione di G_____ del 17 marzo 2003 verbale pag. 2; cfr. doc. 9). Poco importa poi che l'attore nel doc. M non abbia fatto accenno al programma radiofonico che intendeva realizzare o non abbia versato agli atti le schede internettare che nel medesimo doc. M aveva dichiarato di tenere a disposizione della convenuta, la quale per altro negli allegati preliminari non gli aveva chiesto di produrle, prevalendosi poi della loro mancata produzione irrualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC). In tali circostanze il rimprovero mosso all'attore ancora in questa sede (appello pag. 12) di non aver sviluppato una “larva” di progetto o un “qualcosa” che avesse quantomeno un oggettivo aggancio con l'autorizzazione ricevuta è del tutto inconsistente. Il fatto che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione, egli avesse perlopiù dedica-to le sue attenzioni, in ragione dell'86.25% delle navigazioni (perizia pag. 22), a siti pornografici, visitandoli anche ripetuta- mente, non esclude a priori che la loro visione non rientrasse necessariamente nelle intenzioni giornalistiche di cui si è detto. E ciò nonostante il diverso assunto della convenuta, basato su semplici considerazioni logiche o fondate sul buon senso (appello pag. 13 e 27), o ancora su una non meglio precisata “massima di esperienza” (appello, pag. 28). Va pure rilevato che la visione, avvenuta tra il 25 e il 27 luglio 2001, di 16 filmati di pornografia dura, a carattere zoofilo (cfr. delucidazione peritale pag. 25 segg.; non è invece stato provato che l'attore avesse scaricato deliberatamente altri filmati di quel genere il 5 marzo 2001: cfr. perizia pag. 30-31 e scheda 12 pag. 4), pur effettuata mediante scaricamento deliberato da internet, non può ancora essere considerata operazione illegale a norma dell'art. 197 n. 3 CP, non costituendo né fabbricazione di pornografia dura – in quanto le immagini non sono poi state registrate su un supporto informatico (cfr. DTF 131 IV 16; sentenza del Tribunale federale dell'11 ottobre 2004 6S.311/2004) – né importazione di porno- grafia dura, in assenza del requisito dell'importazione dall'estero, non dimostrato. E' in effetti possibile che la visione fosse, almeno in parte, giustificata dalle intenzioni recensionistiche dell'attore, già solo – come indicato dallo stesso nella lettera di giustificazione di cui al doc. M – per controllare l'architettura dei siti, la velocità del download, il tasso di aggiornamento, le tariffe e le modalità di abbonamento, ecc. Ma sulla questione si tornerà, in maniera più diffusa, in appresso. Se poi, come affermato contraddittoriamente dalla convenuta, i siti pornografici non fossero stati idonei ad essere oggetto di programmi radio- fonici o televisivi, non si vede proprio per quale motivo essa a suo tempo avesse nondimeno ritenuto di autorizzare l'attore ad accedervi (doc. U). La convenuta non può infine pretendere dall'attore, nella sua qualità di semplice redattore radiofonico specializzato, sia pure ben conosciuto e apprezzato dal pubblico, obblighi comporta- mentali accresciuti, adducendo che essa costituirebbe un “Tendenzbetrieb”, quest'argomentazione essendo stata esposta per la prima volta e quindi irrualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC). Inoltre tale qualifica poteva in ogni

caso essere attribuita solo ad imprese il cui scopo non è necessariamente di natura lucrativa e che esercitano un'attività di carattere spirituale o intellettuale, ovvero politica, confessionale, sindacale, scientifica, artistica, caritatevole o simile (DTF 130 III 699 consid. 4.1, 122 V 267 consid. 4a), ciò che non è il caso della convenuta, la quale, pur occupandosi di servizio pubblico ed essendo vincolata dalla LRTV e dalla Concessione _____, costituisce notoriamente un ente apolitico e apartitico. E in ogni caso nel contratto collettivo di lavoro (doc. D) al lavoratore non erano stati imposti particolari obblighi comportamentali.

E. 4.4

La convenuta ritiene in ogni caso che anche da un punto di vista puramente quantitativo le visitazioni effettuate dall'attore, anche quando si trovava in onda, in quei siti, disseminando tra l'altro in internet l'indirizzo AP 1, non potevano essere considerate sporadiche, ma erano al contrario assidue e alla luce della giurisprudenza avrebbero già di per sé giustificato il licenziamento in tronco senza la necessità di un preventivo avvertimento, comunque indirizzato al dipendente solo pochi mesi prima. Anche queste argomentazioni non convincono. Il rimprovero mosso all'attore di aver disseminato, con le sue navigazioni, l'indirizzo IP aziendale di AP 1 in siti pornografici facendo sì che gli utenti dell'azienda ricevessero posta indesiderata dai gestori di quei siti, dev'essere disatteso già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), segnatamente per il fatto che la convenuta non ha contestato puntualmente l'assunto del Pretore secondo cui essa non aveva provato che quell'inconveniente fosse riconducibile all'attore, atteso che il programma Websense conteneva un malfunzionamento ("baco"), conosciuto dai tecnici della convenuta (deposizione di C. _____ 26 maggio 2003 verbali pag. 6), che permetteva anche ad altri suoi dipendenti di navigare senza controllo in quei siti (cfr. appello pag. 9; perizia pag. 8 e 15 e scheda 2 pag. 2 segg.; complemento peritale pag. 3), facoltà che era pure data ai 13 PC dei tecnici informatici della convenuta (riassunto perizia pag. 2; perizia pag. 13 e scheda 1 pag. 8 seg.). Tanto più che in base a quanto riferito al perito, il numero IP non permetteva di risalire a informazioni interne alla convenuta, quali ad esempio indirizzi di posta elettronica (perizia pag. 31). E neppure è stato possibile provare che le navigazioni dell'attore in siti pornografici, pur essendo avvenute anche dallo studio d'emissione radiofonico in ragione del 42.7% (perizia pag. 23 e scheda 18 pag. 2) e durante le ore in cui l'attore stava lavorando, fossero avvenute proprio quando egli era in onda (perizia pag. 41), ciò che - come rilevato anche dal Pretore e non contestato nell'appello - sembrerebbe invero già escluso dalla distanza troppo grande tra il microfono e il monitor del computer (deposizione Ma _____ del 17 marzo 2003 verbali pag. 10), e non invece solo nei tempi morti dell'animazione. Egli non è per altro mai stato sorpreso, da colleghi o da terzi, a navigare in quei siti. Resta in definitiva da esaminare l'intensità della navigazione contestata. Il fatto che l'attore abbia navigato in siti pornografici proporzionalmente 10'000 volte più del collega a cui pure era stata data l'autorizzazione a navigare liberamente (cfr. delucidazione peritale pag. 18), che inoltre da solo, con 3'499 MB (perizia pag. 23 e scheda 18 pag. 2, delucidazione peritale pag. 16 e 18), abbia scaricato il 56% del traffico pornografico scaricato da tutti i dipendenti della convenuta (delucidazione peritale pag. 9) e che infine sia stato classificato al 91° posto dei navigatori aziendali per numero di hit scaricati (con riferimento all'intero traffico in internet e non solo di quello pornografico, cfr. riassunto perizia pag. 6 e 8, delucidazione peritale pag. 16) - dato quest'ultimo rilevato dal Pretore, ma ritenuto di per sé privo di rilevanza dal perito (delucidazione peritale pag. 16 e 22), il quale, come detto, ha dunque optato per il criterio delle "hit per ora" - non è

particolarmente significativo, rilevante essendo in definitiva la misura della sua navigazione, non quella di altri. Ora, dall'istruttoria è risultato che l'attore, tra gennaio e agosto 2001, aveva navigato attivamente in quei siti durante 98 ore con un tempo di visionamento compreso tra le 20 e 30 ore e che tra maggio e luglio 2001 la navigazione attiva in quei siti era avvenuta durante 45.5 ore con un tempo di visione di circa 12.5 ore (delucidazione peritale pag. 19 e 21; ritenuto che quest'ultimo dato, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, non si riferisce, se non in minima parte, alla visione di siti zoofili, che in effetti costituiscono solo 16 dei 109 files contenuti nel CD "Filmati AO 1", cfr. delucidazione peritale pag. 12, 20 e 25). Il Pretore, sommando i tempi di navigazione attiva e di visione dei siti pornografici, che, seguendo il ragionamento del perito, non andrebbero però sommati (cfr. delucidazione peritale pag. 22), ne ha concluso che la navigazione era avvenuta durante poco più di un'ora al giorno. Questo accertamento è contestato dalla convenuta, la quale, calcolando i giorni in cui l'attore ha effettivamente lavorato, ritiene che tra maggio e luglio 2001 la navigazione sia mediamente avvenuta in maniera più ampia, durante un'ora e mezza al giorno (58 ore durante 39 giorni). La convenuta non spiega però perché occorrerebbe basarsi sui soli dati da maggio a luglio 2001, quando l'autorizzazione è stata data il 30 dicembre 2000 e il rimprovero all'attore risale al 9 agosto 2001. In realtà il tempo impiegato mediamente dall'attore per la navigazione in siti pornografici è addirittura inferiore all'ora giornaliera indicata Pretore. Tenuto conto che per il personale a tempo pieno, in cui rientra pacificamente l'attore, i giorni annuali di lavoro sono 260 (art. 22 cpv. 1 CCL, doc. D), si deve in effetti concludere che dal 1° gennaio al 9 agosto 2001 egli aveva lavorato all'incirca 158 giorni, con navigazione giornaliera in quei siti mediamente di circa 37 minuti; in base a questo criterio, tra maggio e luglio 2001 la media giornaliera di navigazione si sarebbe aggirata attorno ai 42 minuti (45.5 ore durante 65 giorni lavorativi). Già per questa ragione un'analogia con il caso deciso dal Tribunale del lavoro di Zurigo risulta improponibile. Visto quanto precede non si può inoltre ritenere che tutti questi tempi di navigazione rappresentassero dei comportamenti contrari al contratto. Intanto già si è detto, in effetti, che la navigazione in quei siti, o almeno una parte di questa, che la convenuta, nonostante le sue affermazioni generiche, non è per altro stata in grado di delimitare con precisione, poteva rientrare in quella da lei autorizzata in base al doc. U, siccome effettuata dall'attore nell'ottica della realizzazione di futuri programmi radiotelevisivi (consid. 4.3). Inoltre nemmeno la parte di navigazione che sicuramente non rientrava in quell'autorizzazione, invero non meglio quantificata o quantificabile, era necessariamente il frutto di una violazione contrattuale: non va in effetti dimenticato che a determinate condizioni (consid. 4.2), che qui devono essere considerate perlopiù adempiute (non essendovi stato nessun danno agli interessi e all'immagine della convenuta e nessun costo per quest'ultima, l'ordinamento giuridico essendo stato rispettato e non essendovi stato alcun pregiudizio al lavoro del collaboratore e del suo entourage), un uso non professionale e non lucrativo di internet sul posto di lavoro e negli orari di lavoro, beninteso limitato nel tempo, era tollerato dalla convenuta in base alle direttive di cui al doc. 7. In definitiva il fatto che le condizioni poste dalla convenuta al momento del rilascio dell'autorizzazione all'attore a navigare nei siti "delicati" abbiano in sostanza escluso, per quanto qui interessa, solo l'uso non professionale della navigazione, ammessa per "effettiva necessità giornalistica" professionale (cfr. deposizione E _____ dell'11 aprile 2003 verbali pag. 4), e che le stesse non siano state più concrete e fondate su criteri più oggettivi, ad esempio con limitazioni della durata della navigazione, del volume dei dati scaricati, ecc., non migliora la posizione processuale della convenuta. Infatti in simile situazione il

giudizio sulla necessità professionale o meno dell'accesso ai siti è così stato in gran parte demandato al libero arbitrio del dipendente, solo in definitiva a stabilire, anche sulla base di criteri soggettivi, se quelle navigazioni si lasciassero ricondurre ad una qualche possibile effettiva necessità giornalistica (sapere se l'utilizzo di un accesso ad internet sia avvenuto a titolo professionale o privato dipende infatti dall'intenzione del lavoratore, cfr. Holenstein, op. cit., p. 90). La stessa convenuta dev'essere così cosciente che un esame sulla questione da parte del giudice risulta estremamente difficoltoso e che, anche a fronte della presunzione di innocenza a favore del dipendente, nemmeno potranno essere considerate anticontrattuali le visitazioni che a posteriori potrebbero essere sembrate inutili a fini professionali, ma solo quelle che sicuramente non si lasciavano ricondurre ad alcuna possibile utilità professionale. In definitiva si ha che l'estensione dei comportamenti anticontrattuali dell'attore dev'essere relativizzata, senza che possa essere determinata con un'approssimazione attendibile.

E. 4.5

In tali circostanze non è perciò possibile stabilire se si sia in presenza di una consultazione assidua a scopi privati di siti internet a carattere sessuale tale da giustificare un licenziamento immediato del lavoratore senza preventivo avvertimento oppure se la stessa fosse limitata ad alcune poche occasioni e dunque necessitasse di un tale preavviso. In ogni caso nella misura in cui all'attore era stata rimproverata un'eccessiva navigazione in siti pornografici ad uso personale, senza per altro che i dati da lui scaricati siano stati resi accessibili a colleghi o a terze persone, ben si può ritenere, in base alla dottrina, che un suo licenziamento in tronco non poteva prescindere da un preventivo avvertimento a evitare in futuro ulteriori comportamenti di quel genere. Ciò, invero, si imponeva a maggior ragione nel caso concreto, visto che l'attore, attivo quale redattore specializzato e perciò con funzioni giornalistiche, era alle dipendenze della convenuta, con risultati più che soddisfacenti (cfr. doc. G, H; schede di valutazione 1997, 1998, 1999 e 2000 nel doc. VI° rich.; lettera

E. 5

marzo 2001 E _____ - J _____ nel doc. VI° rich.; cfr. deposizione di W _____ del 5 febbraio 2003 verbali pag. 6-7, di A _____ del 17 marzo 2003 verbali pag. 6, di Gi _____ del 17 marzo 2003 verbali pag. 11), da oltre 16 anni e considerato soprattutto che egli era pur sempre al beneficio di un'autorizzazione che gli consentiva di navigare in internet anche in siti "delicati" e per "effettiva necessità giornalistica". Certo, come già accennato, l'8 marzo 2001 (doc. S), l'attore era effettivamente stato richiamato dalla convenuta ad astenersi dall'eventuale ripetizione di episodi di violazione delle norme di condotta, per essersi schierato pubblicamente a favore dell'adesione della Svizzera all'UE ed in particolare per aver prestato la sua immagine, definendosi "conduttore AP 1", nella campagna pubblicitaria politica apparsa sulla stampa prima della relativa votazione federale (cfr. doc. rich. VI°). Invitata a precisare quale fosse il senso di quel richiamo, la convenuta, con lettera 28 marzo 2001 (doc. T), aveva poi precisato che le gravi conseguenze che potevano entrare in linea di conto in caso di violazione delle norme di condotta, ovvero del CCL, dei principi di programma, delle altre indicazioni della _____ /AP 1 e delle disposizioni legali relative al contratto individuale di lavoro, erano il licenziamento ordinario o con effetto immediato, la mancata valutazione di idoneità per l'assunzione di eventuali responsabilità, l'effetto negativo sulle disposizioni legate in qualche modo al

merito professionale. Che un tale richiamo fosse sufficiente a giustificare un licenziamento in tronco del lavoratore nel caso in cui questi avesse violato in qualsiasi modo gli obblighi contrattuali è tutt'altro che scontato, il Tribunale federale avendo stabilito che la giurisprudenza non può definire regole rigide circa il numero e il contenuto degli avvertimenti non ossequiati dal lavoratore che possono giustificare un tale provvedimento e che il giudizio sulla questione presuppone un esame di tutte le circostanze concrete (DTF 127 III 153 consid 1c). In concreto, si osserva innanzitutto che l'attore, pur avendo un carattere forte, non facile da gestire (deposizione W _____ del 5 febbraio 2003 verbali pag.

E. 7

Gli oneri processuali, calcolati su un valore litigioso di fr. 54'821.90, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG pronuncia: 1. L'appello 4 settembre 2006 di AP 1 è respinto. 2. Gli oneri di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'800.- b) spese fr. 50.- fr. 1'850.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.